

Sarà ampliato lo sportello unico

Anche altre operazioni rientreranno nel regime Oss, nelle sue articolazioni Ue e non-Ue

Pagina a cura
DI FRANCO RICCA

Regime Iva dello sportello unico più ampio: sarà infatti estesa ad altre operazioni la possibilità per le imprese di pagare l'imposta senza doversi identificare nel paese Ue dell'imposizione, secondo le regole del regime semplificato Oss (one stop shop), nelle sue articolazioni Ue e non-Ue. Per esempio, il regime Oss-Ue sarà utilizzabile anche per le cessioni transfrontaliere di gas, energia elettrica, calore e freddo a privati.

Vediamo meglio le novità introdotte dalla direttiva 2025/516 mediante la modifica e integrazione delle pertinenti disposizioni della direttiva Iva, che avranno effetto dal 1° luglio 2027 (altre, sullo stesso tema, scatteranno dal luglio successivo).

Regime Oss-non Ue. Secondo il vigente art. 359 della direttiva Iva, gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo stabilito fuori dell'Ue "che presta servizi a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o abbia l'indirizzo permanente o la residenza abituale in uno Stato membro" ad avvalersi del regime speciale dello sportello unico (Oss-non Ue), relativamente a tutti i suddetti servizi prestati nell'Ue. Per l'applicazione del regime semplificato alle prestazioni B2C imponibili nell'Ue, rese da operatori extraUe, è quindi necessario che il destinatario della prestazione, ossia il privato consumatore, sia stabilito, residente o domiciliato nell'Ue. Di conseguenza, l'impresa extraUe non può avvalersene allorché il servizio per il quale l'Iva è dovuta in un paese Ue (per esempio, il noleggio di un'autovettura messa a disposizione nell'Ue) è reso a un destinatario che non abbia uno dei suddetti collegamenti territoriali con l'Ue. Questa esclusione, che invero non si

evince esplicitamente dall'art. 74-quinquies del dpr n. 633/1972, che recepisce nel nostro ordinamento il regime in questione, è stata eliminata nel nuovo testo dell'art. 359 della direttiva Iva come sostituito dalla direttiva 2025/516 con effetto dal 1° luglio 2027, secondo cui "gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi a una persona che non sia un soggetto passivo ad avvalersi del presente regime speciale. Tale regime speciale si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità".

Sempre con la medesima decorrenza, viene modificato l'art. 368 della direttiva Iva, allo scopo di precisare meglio la portata del divieto di detrazione dell'Iva "a monte" per i soggetti che applicano il regime semplificato, e soprattutto di sopprimere la facoltà degli Stati membri di esigere, ai fini del diritto al rimborso ai sensi della direttiva 86/580/Cee del 17 novembre 1986, la nomina di un rappresentante fiscale.

Regime Oss-Ue. Del regime Oss-Ue, disciplinato agli artt. 369-bis e seguenti della direttiva Iva e recepito in Italia all'art. 4-sexies del dpr n. 633/1972, possono avvalersi i soggetti passivi stabiliti oppure con stabile organizzazione nell'Ue, relativamente alle seguenti operazioni:

1. prestazioni di servizi rese verso privati consumatori, imponibili (secondo i criteri di localizzazione previsti dalla legge) in paesi Ue diversi da quello in cui risiede il prestatore

2. vendite intracomunitarie a distanza imponibili nel paese di arrivo dei beni

3. vendite intracomunitarie a distanza e vendite interne effettuate da soggetti passivi non stabiliti nell'Ue, facilitate mediante un'interfaccia elettronica, in relazione alle quali il soggetto passivo "facilitatore" assume la veste di fornitore presunto ai sensi

dell'art. 2-bis, dpr 633/1972 (si veda articolo nella pagina precedente).

Riguardo alle prestazioni di servizi B2C, rimane fermo il principio, codificato all'art. 57-quater del regolamento Ue n. 2011/282, per cui il regime speciale accoglie le prestazioni imponibili in paesi Ue, anche effettuate per il tramite di stabili organizzazioni, nei quali il prestatore non ha né la sede dell'attività, né una stabile organizzazione; le prestazioni imponibili nel paese in cui il prestatore ha la sede o una stabile organizzazione, invece, non possono essere dichiarate con il regime speciale, ma devono essere dichiarate secondo le regole ordinarie, dalla sede o dalla stabile organizzazione.

Per esempio, la società italiana che ha stabili organizzazioni in Francia e in Germania, non può utilizzare il regime Oss-Ue per le prestazioni imponibili in Italia, in Francia e in Germania, a prescindere da quale sia l'entità locale che le ha erogate.

Nelle note esplicative della Commissione europea viene precisato che possono essere dichiarate nel regime Oss-Ue le prestazioni rese a consumatori Ue da stabili organizzazioni extracomunitarie dell'impresa Ue che ha attivato il regime speciale.

Per quanto concerne invece le vendite intracomunitarie a distanza, rientrano nel regime speciale anche quelle con partenza da paesi Ue diversi da quello in cui è stabilita l'impresa cedente, e anche se il paese di arrivo dei beni coincide con quello di stabilimento dell'impresa stessa. Per esempio, l'impresa italiana che ha attivato il regime Oss-Ue dichiarerà nel regime speciale tutte le vendite intracomunitarie a distanza effettuate, quale che sia il paese Ue di partenza e di arrivo dei beni; di conseguenza, come confermato dall'Agenzia delle entrate in occasione del Forum fiscale di *ItaliaOggi* di gennaio



2022, la dichiarazione Oss-Ue comprenderà anche l'Iva dovuta in Italia in relazione alle vendite a distanza di beni spediti da un magazzino dell'impresa italiana situato in un altro paese Ue e spediti a privati consumatori in Italia.

Le novità sul regime in esame sono contenute nell'art. 369-bis bis, che la direttiva 2025/516 ha inserito nella direttiva Iva con effetto dal 1° luglio 2027.

In forza di tale nuovo articolo, il regime Oss-Ue potrà essere utilizzato anche per le cessioni di:

- gas mediante un sistema del gas naturale situato nel territorio dell'Ue o una rete connessa a un siffatto sistema

- energia elettrica
- calore o freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento,

effettuate da operatori non stabiliti nello Stato membro in cui è dovuta l'imposta nei confronti di cessionari non aventi la qualifica di "soggetto passivo rivenditore", qualora tali cessionari siano privati consumatori, oppure enti o soggetti passivi non tenuti all'applicazione dell'Iva sugli acquisti intracomunitari.

Le suddette cessioni, ai fini

dell'applicazione del regime semplificato, saranno considerate "vendite a distanza intracomunitarie di beni", ma solo fino al 30 giugno 2028.

La disposizione in esame avrà quindi effetto temporaneo e sarà poi assorbita nell'ambito della più profonda revisione del regime semplificato che scatterà dal 1° luglio 2028.

Da ultimo, anche relativamente al rimborso dell'Iva spettante, in luogo della detrazione, ai soggetti che si avvalgono del regime Oss-Ue, viene richiamata, nell'art. 369-undecies, anche la direttiva 86/560/Cee in considerazione del fatto che possono avvalersi di tale regime anche i soggetti non stabiliti nell'Ue, qualora abbiano una stabile organizzazione o siano identificati in un paese membro dell'Unione.

Esigibilità dell'Iva. La direttiva 2025/516 ha modificato l'art. 66 della direttiva Iva, che accorda agli Stati membri la facoltà di derogare alle regole generali sul momento di esigibilità dell'Iva, eccetto che per talune operazioni. Tra le operazioni per le quali la predetta facoltà non è esercitabile, per le quali l'esigibilità segue pertanto le regole generali, sono state inserite,

con effetto dal 1° luglio 2027:

- le prestazioni di servizi rese da soggetti in regime Oss-non Ue

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da soggetti in regime Oss-Ue.

Vendite a distanza e regime Oss-Ue. Infine, sempre con decorrenza 1° luglio 2027, viene modificato l'art. 59-quater della direttiva Iva al fine di stabilire che i soggetti che si avvalgono del regime Oss-Ue non possono avvalersi, per le vendite intracomunitarie a distanza, della possibilità di tassare nel paese di origine le vendite contenute entro la soglia annua di 10.000 euro. Questo risultato viene conseguito disponendo che si considera che i predetti soggetti abbiano esercitato l'opzione per la tassazione delle vendite sotto soglia nel paese Ue di destinazione; opzione che, va osservato, ha una durata di due anni, sicché nel caso in esame dovrebbe ritenersi efficace fintanto che il soggetto si avvale del regime semplificato. A proposito della predetta soglia, viene inoltre precisato che non si applica alle vendite a distanza con partenza da uno stato membro diverso da quello in cui è stabilito il venditore.

— © Riproduzione riservata — ■

Il regime call off stock arriverà al capolinea dal 30 giugno 2029

Il regime sospensivo per le cessioni intracomunitarie di beni con effetto traslativo differito, cosiddetto call off stock, ha i mesi contati: si applicherà alle merci spedite entro il 30 giugno 2028, per cui cesserà da applicarsi alla scadenza del termine di un anno da tale data, ossia dal 30 giugno 2029. Il pensionamento del regime call off stock, a pochi anni dalla sua istituzione, è l'ultima delle novità della direttiva 2025/516 analizzate in questa prima panoramica. In particolare, il punto 2) dell'art. 2 della direttiva,

recante le modifiche aventi effetto dal 1° gennaio 2027, ha modificato l'art. 17-bis della direttiva Iva, che disciplina il predetto regime, il cui scopo principale è di permettere alle imprese di evitare di doversi identificare per assolvere l'Iva sull'acquisto intracomunitario nel paese Ue di destinazione dei beni spediti ai fini della successiva cessione a un soggetto passivo identificato in tale paese, a condizione che tale cessione si perfezioni entro un anno dalla spedizione. Era stata così armonizzata la fattispecie delle ven-

dite a effetto traslativo differito (es. contratti estimatori, consignment stock e simili).

La soppressione di detto regime si deve all'istituzione, per i trasferimenti di beni propri tra un paese Ue e un altro (trasferimenti intracomunitari "a se stessi"), anche ai fini di successiva vendita, del nuovo regime speciale previsto dalle disposizioni contenute nella sezione 5 del capo 6 del titolo XII della direttiva Iva, introdotta dalla direttiva 2025/516 con effetto dal 1° luglio 2028. Secondo il nuovo regime, il trasferimen-

to di beni a se stessi, costituente un'operazione assimilata a una cessione intracomunitaria, darà luogo ad acquisto intracomunitario esente nel paese Ue di destinazione; pertanto, non potrà essere utilizzato per il trasferimento di beni per i quali non vi è pieno diritto a detrazione nel paese di destinazione. Il monitoraggio dei trasferimenti avverrà attraverso particolari adempimenti dichiarativi richiesti ai soggetti che vorranno avvalersi di tale regime.

— © Riproduzione riservata — ■